



Consiglio Regionale
della Puglia

Testo legge n. 138

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8



**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8”

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

Art. 1

1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola “titolare” questa va sostituita con l’espressione “la persona fisica titolare di autorizzazione”.

Art. 2

1. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 8 del 1996, dopo le parole “n. 1084”, sono aggiunte le seguenti parole “e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. ‘Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti ‘tutto compreso’”.

Art. 3

- 1. La lett. g) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa.**
- 2. Al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lett. h):
“ h) l’organizzazione di convegni e congressi”.**



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.
2. La lett. h) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata:
"h) il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 1 dell'art. 8 della presente legge da parte della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità e esclusività la propria opera nell'agenzia".
3. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 il periodo: "la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in bollo:" è sostituito con il periodo: "L'Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dell'istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione in bollo:".
4. La lett. b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa.
5. La lett. e) del comma 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata:
"e) la certificazione di cui al comma 1 dell'art. 8 atta a dimostrare il possesso della capacità professionale della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia".
6. Alla lett. i) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 le parole "minima di mq. 50" sono sostituite con le parole "non inferiore a mq 30".
7. Alla lett. m) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola "titolare" è sostituita con la parola "richiedente".

Art. 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le parole "o dell'Assessore al turismo, se delegato".
2. Al termine del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le seguenti parole: "e alla presentazione del contratto di lavoro del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione".
3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.



Consiglio Regionale della Puglia

4. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunti i seguenti commi:

“9. In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.

10. Sono altresì assoggettati soltanto all'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia già stata avviata dal Settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, è tenuta a iniziare l'attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa.

12. A seguito di gravi motivi afferenti l'igiene pubblica e/o l'ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell'autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per l'assistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti”.

Art. 6

1. Al termine del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: “o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria”.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 7

1. Al termine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: “, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 ‘Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti ‘tutto compreso’”.

2. All'art. 7 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all'attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1”.

Art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:

“1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia di viaggi e turismo, il rappresentante legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”, da accertarsi mediante esame di idoneità.

2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui all'art. 4 del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.

3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte all'estero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità consolari.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale. Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata, in qualità di socio, a favore di



Consiglio Regionale della Puglia

uno degli organismi associativi di cui all'art. 13, comma 1, della presente legge. Qualora uno stesso titolare sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo”.

Art. 9

1. L'art.9 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:

“1. L'esame di idoneità, previsto dall'art.8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due prove scritte, una delle quali per accertare la conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e geografia turistica, l'altra per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese.

2. L'accertamento di idoneità avverrà con sistema automatizzato a risposta sintetica.

3. L'esame di idoneità è sostenuto davanti a una apposita commissione nominata dalla Giunta regionale per un triennio e così composta:

- a) un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
- b) quattro docenti nelle diverse materie di esame.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.

6. I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

7. Il superamento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico. A tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore”.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:



Consiglio Regionale della Puglia

- a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.8 della legge regionale n. 8 del 1996;
 - b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art.7 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650;
 - c) i cittadini in possesso di laurea in economia e gestione del turismo o di titolo equipollente afferente il turismo;
 - d) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;
 - e) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
 - f) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici.
 4. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività in una sola agenzia di viaggio e turismo.
 5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato regionale al turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell'esercizio dell'attività dell'agenzia.

Art. 10

1. Al termine del comma 3 dell'art.10 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le seguenti parole: "Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto".



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 11

1. Al comma 1 dell'art.11 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "della presente legge," sono inserite le parole "salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione a cura dell'Assessore al turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo,".

Art. 12

1. Al termine dell'intestazione dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole "di viaggio".

2. Al comma 1 dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola "concernente" è sostituita con la parola "concernenti".

3. Al comma 1 dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola "redatti" sono aggiunte le parole "e diffusi".

4. Al comma 2 dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "avente validità annuale," le parole " , perché ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma," e, alla lett. g), le parole "e l'ammontare delle eventuali penalità".

5. Alla lett. m) del comma 2 dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola "organizzatrice" sono aggiunte le parole "ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale".

6. Al comma 2 dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lettera n):

"n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio".

7. Dopo il comma 4 dell'art.12 della legge regionale n. 8 del 1996 è inserito il seguente comma 4/bis:

"4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17



Consiglio Regionale della Puglia

marzo 1995, n.111. Detto decreto legislativo definisce pacchetto turistico 'tutto compreso' il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell'art.7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del 'pacchetto turistico'".

8. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

Art. 13

1. Al comma 1 dell'art.13 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "costituite da almeno tre mesi".
2. I commi 2 e 3 dell'art.13 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppressi.
3. Al comma 5 dell'art.13 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "pertanto, nominare all'uopo un direttore tecnico abilitato nonché".

Art. 14

1. Al comma 2 dell'art.14 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "gite occasionali" è aggiunta la parola "manifestazioni,".
2. Al comma 2 dell'art.14 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "di durata non superiore a tre giorni viaggio compreso".



Consiglio Regionale della Puglia

3. Al comma 2 dell'art.14 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "in coincidenza di" la parola "manifestazioni" è sostituita con la parola "iniziative".

Art. 15

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:

"1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici".

Art. 16

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "o quando si trasferisca la sede dell'Agenzia senza preventiva autorizzazione regionale".
2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "sospensione dell'autorizzazione" sono aggiunte le parole "per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni".
3. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunto il seguente comma 7/bis:

"7 bis. La mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dell'art. 9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione".



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 17

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa la parola "anche".
2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola "reclamo" sono aggiunte le parole "al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 17".

Art. 18

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

NORME TRANSITORIE

Art. 19

1. Fino al 30 giugno 1999, al fine di favorire la più razionale distribuzione sul territorio regionale dell'attività di produzione e intermediazione dei servizi turistici, la Regione può autorizzare:
 - a) l'apertura di agenzie di viaggio, nel rapporto di uno ogni diecimila abitanti (o frazione uguale o superiore a cinquemila abitanti) nei Comuni aventi popolazione superiore a diecimila abitanti;
 - b) l'apertura di un'agenzia di viaggi nei Comuni aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti.Ulteriori agenzie, in aggiunta a quelle di cui alle lettere a) e b), potranno essere autorizzate in ragione di una ogni trecento posti letto alberghieri censiti nel Comune.
2. Nel numero complessivo di agenzie di viaggio e turismo per Comune, di cui al comma 1, sono comprese quelle già autorizzate e operanti.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo avverrà secondo il seguente ordine prioritario:



Consiglio Regionale della Puglia

- a) titolari di agenzie viaggiatori per la vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato che ne facciano richiesta per una sola volta e per il Comune in cui ha sede la stessa agenzia, che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di aver svolto attività per almeno tre anni e che dimostrino comunque il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996, così come sostituito dall'art. 8 della presente legge;
- b) richiedenti l'apertura di agenzia di viaggio e turismo in possesso dei requisiti di direttore tecnico previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, non titolari di agenzia di viaggi e turismo e limitatamente alla prima domanda;
- c) richiedenti l'apertura di agenzia di viaggio e turismo la cui ubicazione ricada nei quartieri ex frazioni dei Comuni capoluoghi di provincia;
- d) richiedenti l'apertura di agenzia di viaggio e turismo la cui ubicazione ricada nei quartieri sforniti.

A parità delle condizioni precedenti costituisce titolo preferenziale la data di spedizione della domanda, da inoltrarsi a mezzo raccomandata postale.

4. Le domande di cui al comma precedente dovranno essere esaminate e graduate con cadenza trimestrale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, con l'esclusione da componenti della stessa dell'Assessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione consiliare permanente.

2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore del Settore turismo o suo delegato.

3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to

(dott. Giovanni Copertino)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig.ra Silvana Vernola)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**E' estratto del verbale della seduta del 25 novembre 1997 ed è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig.ra Silvana Vernola)